

N. R.G. 1051/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Manuela Velotti    **Presidente**  
dott. Luciano Varotti       **Giudice**  
dott. Gianluigi Morlini     **Giudice relatore estensore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 1051/2023 promossa da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

tutti con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliati in VIA [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. P. [REDACTED]

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

## FATTO

La presente procedura consiste in un reclamo, proposto *ex* articolo 51 D.Lgs. n. 14/2019 dalla [redacted], nonché dai suoi soci [redacted] e [redacted], avverso la sentenza del Tribunale di Modena che, in accoglimento della domanda proposta dal creditore [redacted], ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei loro confronti.

Proponendo il presente gravame, i reclamanti argomentano che il giudice di prime cure ha erroneamente disatteso la loro eccezione relativamente alla qualificazione della società quale impresa minore *ex* articolo 2 lettera d) CCII, come tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, rigettando la prospettazione relativa al fatto che i debiti erano inferiori alla soglia di € 500.000 prevista dal numero 3 della disposizione in parola.

Più specificamente, i reclamanti evidenziano che, a seguito dell'adesione alla procedura di definizione agevolata *ex* art. 1 commi 231 e ss. L. n. 197/2022, il loro debito verso l'Agenzia delle Entrate era sceso dall'originario importo di € 504.742,41 ad € 226.555,77, e quindi tale importo, pur sommato al debito di € 45.127,76 verso [redacted], doveva ritenersi inferiore alla soglia normativa minima di mezzo milione di euro che consente la sottoposizione a liquidazione giudiziale.

Costituendosi in giudizio, [redacted] s.r.l. ha chiesto il rigetto del gravame, sul presupposto della correttezza della sentenza, e la condanna *ex* art. 51 comma 15 CCII dei legali rappresentanti della società.

Pur non spiegando rituale costituzione, il curatore fallimentare ha depositato nota illustrativa.

A seguito del provvedimento di sostituzione dell'udienza del 13/10/2023 con trattazione cartolare, entrambe le parti costituite hanno depositato rituali note scritte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Come esposto in parte narrativa, oggetto di causa è lo scrutinio in ordine alla sussistenza o meno del requisito relativo al superamento della soglia di cui all'articolo 2 lettera d) n. 3 D.Lgs. n. 14/2019, ed in particolare alla presenza o meno di un ammontare di debiti superiori ad € 500.000.

Più concretamente, sotto il profilo strettamente giuridico la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio è quella relativa al fatto che, a seguito della mera adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 1 commi 231 e ss. L. n. 197/2022, cd. rottamazione *quater*, e prima ancora del pagamento dell'importo dovuto, possa ritenersi che l'originario debito verso l'Agenzia delle Entrate sia novato nel minor debito previsto dalla normativa agevolativa, come sostenuto da parte reclamante; ovvero che solo a seguito del pagamento del dovuto si ha l'effetto novativo e la definizione agevolata, come sostenuto dalla sentenza reclamata e da parte convenuta.

Così riassunti i termini della questione, ritiene il Collegio che al quesito vada offerta risposta in senso sfavorevole ai reclamanti, con ciò confermando la pronuncia impugnata e disattendendo il gravame.

Invero, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 1 comma 231 L. n. 197/2022, emerge che la mera adesione alla procedura non comporta di per sé novazione in assenza di pagamento, atteso che si prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi (*"i debiti... possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni...versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento"*).

Ulteriore conferma del fatto che gli effetti novativi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto i carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236 ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243 lettera b L. n. 197/2022).

Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione *"non produce effetti"* in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate (art. 1 comma

244 L. n. 197/2022); e che solo “*a seguito del pagamento delle somma di cui al comma 231*”, l’agente della Riscossione è “*dis caricato dell’importo residuo*” (art. 1 comma 250 lettera b L. n. 197/2022).

Né può far diversamente opinare l’articolo 1 comma 240 L. n. 197/2022, invocato dalla difesa dei reclamanti per supportare la tesi degli effetti novativi sin dalla dichiarazione di adesione: la norma infatti si limita a prevedere temporanee sospensioni di termini e di obblighi con effetti meramente protettivi rispetto agli effetti estintivi, ma ciò non toglie che tali effetti, per i motivi sopra indicati, si verificano solo successivamente e nel solo caso del pagamento delle rate dovute.

D’altronde, che non vi sia stato alcun effetto novativo è ulteriormente lueggiato dal fatto che, così come comprovato dalle produzioni documentali del curatore e del convenuto, Agenzia delle Entrate Riscossione si è insinuata nel fallimento per l’originario importo di € 504.742,41, e non già per il minore importo di € 226.555,77 nel quale i reclamanti assumono che il debito si era novato, e nessuna osservazione allo stato passivo, già dichiarato esecutivo, è stata formulata dagli attuali reclamanti.

Né i reclamanti hanno dedotto di avere iniziato il pagamento delle rate, ma hanno anzi dato atto che da diversi anni la società è completamente inattiva, ciò che impedisce di far fronte a qualunque obbligazione di pagamento.

**b)** Tutto quanto sopra esposto relativamente agli effetti non novativi della mera adesione alla definizione agevolata, consente di ritenere accertata la sussistenza di una posizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000 al momento della proposizione dell’istanza di liquidazione giudiziale, e comporta quindi necessariamente il rigetto del reclamo e la conferma della pronuncia di primo grado, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sia in ordine al mancato deposito da oramai diversi anni delle dichiarazioni fiscali (cfr. dichiarazione del curatore), ciò che secondo il Tribunale comunque impedirebbe alla debitrice di dar prova *ex* articolo 121 ultimo comma D.Lgs. n. 14/2019 della sua natura di impresa minore; sia in ordine agli ulteriori due requisiti dell’attivo patrimoniale e dei ricavi triennali di cui all’articolo 2 D.Lgs. n. 149/2019 numeri 1 e 2.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico dei soccombenti attori, in solido tra loro, ed a favore della vittoriosa parte convenuta costituita, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Non può invece essere accolta la domanda dei convenuti di condannare *ex art. 51 comma 15 CCII* i legali rappresentanti della società, peraltro anche loro già personalmente destinatari della procedura di liquidazione giudiziale trattandosi di società di persone, atteso che la novità della questione trattata relativa al momento dell'effetto novativo nel caso della cd. rottamazione *quater*, giustifica dubbi interpretativi ed è scarsamente compatibile con l'elemento soggettivo della malafede previsto dalla norma invocata.

Il Collegio, trattandosi di atto dovuto dà atto che, essendo il reclamo stato integralmente respinto, i reclamanti in solido sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, norma ritenuta costituzionalmente non illegittima rispondendo alla ragionevole *ratio* di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e ponendo a carico di chi le pone in essere un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Corte Cost. n. 120/2016).

**P.Q.M.**

**la Corte d'Appello di Bologna Sezione III civile**

definitivamente pronunciando

- rigetta il reclamo;

- condanna ~~\_\_\_\_\_ s.n.c., \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_~~ in solido tra loro, a rifondere a ~~\_\_\_\_\_ s.r.l.~~ le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nei confronti di parte reclamante.

Così deciso nella camera di Consiglio del 17/10/2023

Bologna, 17/10/2023

IL GIUDICE EST.

dott. Gianluigi MORLINI

IL PRESIDENTE

dott.ssa MANUELA VELOTTI